Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 8 marzo 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **1003.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 158 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche:

la scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione;

la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia;

la scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia;

la scuola di specializzazione in clinica pediatrica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria.

Allo stesso elenco è aggiunta la scuola di specializzazione in malattie infettive.

Gli articoli 170, 171 e 172, concernenti la scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 170. — La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso l'istituto di anestesiologia e rianimazione e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studio è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di novanta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 171. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
anestesiologia (I);
tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

anestesiologia (II),
terapia antalgica;
rianimazione (I);
esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

rianimazione (II);
tecniche speciali di anestesia;
tecniche speciali di rianimazione;
indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
esercitazioni pratiche.

Art. 172. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 176, 177 e 178, concernenti la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 176. — La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso la cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare e conferisce il diploma di specialista in cardiologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso, e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 177. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I);
3) biochimica e biofisica;
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I);
5) informatica medica e strumentazione biomedica (I).

2° *Anno*:

1) anatomia patologica (I);
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II);
3) patologia e clinica cardiovascolare (I);
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II);
5) informatica medica e strumentazione biomedica (II);
6) radiologia (I);
7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.

3° *Anno*:

1) anatomia patologica (II);
2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III);
3) patologia e clinica cardiovascolare (II);
4) radiologia (II);
5) terapia medica e farmacologia clinica (I).

4° *Anno*:

1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV);
2) patologia e clinica cardiovascolare (III);
3) terapia medica e farmacologia clinica (II);
4) terapia chirurgica;
5) terapie intensive cardiologiche.

Art. 178. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.

Gli articoli 186 e 187, concernenti la scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

Art. 186. — La scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia ha sede presso la prima cattedra di clinica ostetrica e ginecologica.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di 4 (quattro) anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di sessantotto complessivamente e di diciassette per ogni anno di corso.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 187. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

a) elementi di genetica medica;
b) elementi di embriologia, anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile, anatomia della pelvi;
c) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;
d) fisiologia ostetrica;
e) endocrinologia ginecologica ed ostetrica;
f) semeiotica e diagnostica ostetrica;
g) patologia ostetrica e ginecologica (I);
h) lingua straniera (inglese) (I).

2° *Anno*:

a) semeiotica e diagnostica ginecologica;
b) operazioni ostetriche (I);
c) anatomia e istologia patologica della sfera genitale femminile;
d) citologia ginecologica;
e) patologia ostetrica e ginecologica (II);
f) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;
g) lingua straniera (inglese) (II).

3° *Anno*:

a) puericultura prenatale;
b) immunologia ostetrica e ginecologia;
c) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;
d) operazioni ostetriche (II);
e) operazioni ginecologiche (I);
f) ostetricia e ginecologia forense;
g) terapia medica in ostetricia e ginecologia;
h) clinica ostetrica e ginecologica (I);
i) psicosomatica ostetrica e ginecologica;
l) lingua straniera (inglese) (III).

4° *Anno*:

a) neonatologia;
b) urologia ginecologica;
c) radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;
d) chirurgia addominale;
e) operazioni ginecologiche (II);
f) clinica ostetrica e ginecologica (II);
g) lingua straniera (inglese) (IV).

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia e ostetricia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 188, 189 e 190, concernenti la scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 188. — La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso gli istituti universitari di pediatria e conferisce il diploma di specialista in pediatria.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di trentotto per anno di corso e complessivamente di centocinquantadue per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 189. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica (I).

2° *Anno*:

radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia (I);
chirurgia pediatrica (I);
pediatria preventiva e sociale (I);
clinica pediatrica (II).

3° *Anno*:

neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia (II);
chirurgia pediatrica (II);
pediatria preventiva e sociale (II);
cardiologia (I);
endocrinologia (I);
ematologia (I);
immunologia (I);
gastroenterologia (I);
clinica pediatrica (III).

4° *Anno*:

oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia (II);
endocrinologia (II);
ematologia (II);
immunologia (II);
gastroenterologia (II);
clinica pediatrica (IV).

Art. 190. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 245 e 246, concernenti la scuola di specializzazione in endocrinologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 245. — La scuola ha la durata non abbreviabile di tre anni. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 246. — La scuola ha la sede nell'istituto di medicina interna dell'Università.

L'ultimo comma dell'art. 252 della stessa scuola di specializzazione in endocrinologia è soppresso e sostituito dal seguente:

Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero massimo di iscritti è di ventiquattro, otto per anno.

La selezione dei candidati viene eseguita mediante esame scritto ed orale di ammissione.

Dopo l'art. 305, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in malattie infettive.

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 306. — La scuola di specializzazione in malattie infettive ha sede presso la cattedra di malattie infettive e conferisce il diploma di specialista in malattie infettive.

Art. 307. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 308. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

Art. 309. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 310. — Il numero massimo di allievi è di quattordici complessivamente per i quattro anni di corso ed in particolare di quattro nei primi due anni e di tre negli altri due anni.

Art. 311. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 312. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) epidemiologia generale delle malattie infettive;
2) batteriologia e micologia;
3) virologia;
4) parassitologia;
5) immunologia generale.

2° *Anno*:

1) tecniche batteriologiche e micologia applicate alle malattie infettive;
2) tecniche virologiche applicate alle malattie infettive;
3) tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive;
4) tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive;
5) anatomia patologica;
6) genetica.

3° *Anno*:

1) clinica delle malattie infettive (I);
2) diagnostica e semeiotica delle malattie infettive;
3) radiologia;
4) medicina preventiva delle malattie infettive.

4° *Anno*:

1) clinica delle malattie infettive (II);
2) malattie tropicali;
3) legislazione sanitaria delle malattie infettive;
4) farmacologia e terapia delle malattie infettive.

Art. 313. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Art. 314. — Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo anno; al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in malattie infettive gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente la specialità.

Art. 315. — Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in malattie infettive.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1979
Registro n. 9 *Istruzione, foglio n.* 368

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1978, n. **1004.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa cattedrale di Bitonto.

N. 1004. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa cattedrale di Bitonto (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1979
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 193

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1978, n. **1005.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Preziosissimo Sangue, in Ragusa.

N. 1005. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ragusa 8 settembre 1973, integrato con quattro dichiarazioni, due datate 12 novembre 1975, una 20 gennaio 1977 ed una 3 gennaio 1978, relativo all'erezione della parrocchia del Preziosissimo Sangue, in Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1979
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 194

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1978, n. **1006.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie della SS. Trinità in Cristo Re e del Sacro Cuore, in Polla.

N. 1006. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Teggiano 14 aprile 1977, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie della SS. Trinità in Cristo Re e del Sacro Cuore, in Polla (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1979
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1978, n. **1007.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Caterina Vegri, in Ferrara.

N. 1007. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ferrara 9 marzo 1976, n. 31/76, integrato con due dichiarazioni datate 10 febbraio 1977, relativo all'erezione della par rocchia di S. Caterina Vegri, in Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1979
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 196

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1978.

Sostituzione di un membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 152, contenente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio;

Vista la legge 13 marzo 1950, n. 115, contenente modificazioni al decreto legislativo suddetto;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1955, pubblicato l'8 novembre 1955 nel n. 257 della *Gazzetta Ufficiale*, concernente l'istituzione della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1975, con cui il dott. Renato Martini è stato nominato membro della citata commissione;

Considerato che il dott. Renato Martini, a suo tempo designato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, quale proprio rappresentante nella commissione medesima, è stato destinato ad altri incarichi;

Tenuto conto che il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, con nota n. C.L.G. 221.110 del 20 luglio 1978, ha designato, in sostituzione del dott. Renato Martini, il capo della divisione legale del servizio commerciale e del traffico dott. Giuseppe Tardi;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Tardi è nominato membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio, in sostituzione del dottor Renato Martini.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Industria, foglio n.* 264

(1819)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1978.

Proroga fino al 1° luglio 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.A.C. - Produzione accessori per calzature, in Lanciano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 25 gennaio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. P.A.C. - Produzione accessori per calzature di Lanciano (Chieti), con effetto dal 3 maggio 1976;

Visti i decreti ministeriali 1° luglio 1977 e 2 luglio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare al 1° luglio 1977 il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.A.C. - Produzione accessori per calzature di Lanciano (Chieti), è prolungata al 1° luglio 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(1976)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1978.

Proroga a sessantasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.F. - Società iniziative forlivesi, in Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di conversione aziendale della S.I.F. - Società iniziative forlivesi di Forlì, con effetto dal 13 novembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 12 maggio 1973, 20 luglio 1973, 13 novembre 1973, 12 febbraio 1974, 22 maggio 1974, 1° agosto 1974, 7 novembre 1974, 21 febbraio 1975, 12 maggio 1975, 14 ottobre 1975, 13 aprile 1976,

17 febbraio 1977, 11 luglio 1977 e 14 dicembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.I.F. - Società iniziative forlivesi di Forlì, è prolungata a sessantasei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(1975)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Val di Taro confezioni, in Fontanellato.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 8 novembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Val di Taro confezioni di Fontanellato (Parma), con effetto dal 1° giugno 1976;

Visti i decreti ministeriali 19 marzo 1977, 21 marzo 1977 e 2 gennaio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Val di Taro confezioni di Fontanellato (Parma), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(1973)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Fedrigoni & C., in Verona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 8 gennaio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiera Fedrigoni & C. di Verona, con effetto dal 5 settembre 1976;

Visti i decreti ministeriali 21 ottobre 1977 e 18 maggio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Fedrigoni & C. di Verona, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(1974)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Varfin, in Roma, ora S.p.a. Var tipografica, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 3 dicembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Varfin, con sede in Roma, ora S.p.a. Var tipografica, con sede in Pomezia, con effetto dal 29 marzo 1977;

Visti i decreti ministeriali 22 marzo 1978 e 23 marzo 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Varfin, con sede in Roma, ora S.p.a. Var tipografica, con sede in Pomezia, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(1977)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vitamina B1 », nella confezione da 10 fiale × 1 cc, della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, in Roma. (Decreto di revoca n. 5401/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 11 settembre 1956, con il quale venne registrata al n. 11580 la specialità medicinale denominata « Vitamina B1 », nella confezione da 10 fiale × 1 cc, a nome della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via A. Cesalpino, 10, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vitamina B1 », nella confezione da 10 fiale × 1 cc, registrata al n. 11580, in data 11 settembre 1965, a nome della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via A. Cesalpino, 10.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1787)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Spartecanfol », nella confezione fiale 10 × 1,5 cc, della ditta C.I.F.A., in Genova. (Decreto di revoca n. 5400/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 24 settembre 1952, con il quale venne registrata al n. 7089 la specialità medicinale denominata « Spartecanfol », nella confezione fiale 10 × 1,5 cc, a nome della ditta C.I.F.A., con sede in Genova, piazza Andorlini, 1, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Bruco di Genova;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Spartecanfol », nella confezione fiale 10 × 1,5 cc, registrata al n. 7089, in data 24 settembre 1952, a nome della ditta C.I.F.A., con sede in Genova, piazza Andorlini, 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1788)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato, relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1977, relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio;

Vista la nota con la quale il sig. Enzo Orti, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 9301 del 24 novembre 1978, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Carlo Picozza in sostituzione del sig. Enzo Orti;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Carlo Picozza è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore commercio e attività affini ed in sostituzione del sig. Enzo Orti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(1897)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa o dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Lecce e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa o dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa, al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Lecce e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa o dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa, al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Lecce e provincia, è determinato come segue:

vitto	L.	800 giornaliere;
alloggio	»	400 giornaliere;
mensa	»	400 giornaliere.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1577)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1979.

Abilitazione all'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna a contrarre prestiti assistiti da garanzia con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi del cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978, che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 18 aprile 1978, con la quale l'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna ha chiesto l'abilitazione a contrarre prestiti con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio;

Visto il bilancio dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna al 31 dicembre 1977 e la dichiarazione rilasciata dalla camera di commercio di Bologna il 18 aprile 1978;

Vista l'autorizzazione della Banca d'Italia del 13 giugno 1978, in ordine all'assunzione di prestiti in valuta estera che l'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna contrarrà con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Sentito il parere del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

L'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna è abilitato, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti assistiti da garanzia statale di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(1649)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1979.

Ulteriore rinvio delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1978, con il quale le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione sono state rinviate al 25 marzo 1979;

Visto il telex n. 755 del 22 febbraio 1979, con il quale il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto a tutte le amministrazioni di rinviare le elezioni al 18 novembre 1979;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;

Decreta:

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia già fissate per il 25 marzo 1979 vengono rinviate al 18 novembre 1979 con inizio alle ore 8 e prosecuzione fino alle ore 14 del 19 novembre 1979.

Roma, addì 2 marzo 1979

Il Ministro: BONIFACIO

(2097)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Sostituzione del presidente della commissione elettorale centrale costituita per l'elezione dei rappresentanti del personale nella commissione centrale del personale.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 4 e 7 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito in legge 21 dicembre 1929, n. 2238, nonchè l'art. 9 del regolamento interno approvato con decreto del Capo del Governo in data 15 gennaio 1930;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari;

Vista la propria deliberazione n. 61/AA.GG. del 12 aprile 1978, con la quale, tra l'altro, è stata costituita la commissione elettorale centrale per l'elezione dei rappresentanti del personale dell'Istituto in seno al comitato amministrativo dell'Istituto stesso;

Viste le proprie deliberazioni con le quali, aderendo alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le elezioni suddette sono state rinviate al 10 dicembre 1978 e successivamente al 25 marzo 1979;

Vista la propria deliberazione n. 126/AA.GG. del 23 novembre 1978 in base alla quale le « elezioni indette con la citata deliberazione del 12 aprile 1978 si terranno per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alla commissione centrale del personale istituita con la legge n. 683 del 25 ottobre 1978 »;

Considerato che il dott. Sergio Bochicchio, presidente della commissione elettorale centrale, con lettera del 9 gennaio 1979, ha rassegnato le dimissioni dalla carica per improrogabili impegni di lavoro e che pertanto si rende necessario procedere alla sua sostituzione;

Vista la nota dell'8 febbraio 1979, n. 1509/21, con la quale la Corte dei conti designa il consigliere dott. Franco Gallucci per la nomina a presidente della commissione elettorale centrale in sostituzione del dott. Sergio Bochicchio;

Delibera:

Il dott. Franco Gallucci, consigliere della Corte dei conti, è chiamato a far parte, in qualità di presidente, della commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale dell'Istituto in seno alla commissione centrale del personale.

Roma, addì 9 febbraio 1979

Il presidente: DE MEO

(2078)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 25 gennaio 1979. Direttive di politica di ricerca scientifica e tecnologica nazionale per l'applicazione delle disposizioni sul fondo speciale costituito presso l'IMI ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 4, commi secondo e seguenti, della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, quale risulta modificato dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, in base al quale l'IMI è tenuto ad erogare le disponibilità del fondo speciale secondo le direttive di politica di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori prioritari di intervento che questo Comitato determina annualmente su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che integra e modifica le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 1089 del 1968 ed all'art. 2 della legge n. 652 del 1974;

Visto il punto II) dell'art. 29 della legge n. 675 del 1977 che eleva da 250 a 450 miliardi di lire la dotazione del fondo speciale per la ricerca applicata ed istituisce un nuovo fondo di lire 400 miliardi da gestire con contabilità separata per la concessione di contributi nella spesa;

Vista la propria delibera del 12 maggio 1977 in ordine alla definizione dei settori prioritari valevoli per il 1977;

Viste le proposte ed udita la relazione del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

Tenuto conto che il progresso e lo sviluppo del sistema industriale non può essere disgiunto dalla considerazione dello sviluppo economico e sociale del Paese, da una maggiore efficienza dei servizi di interesse pubblico e dal potenziamento delle strutture di ricerca e di applicazione tecnologica e tecnica;

Approva

le seguenti direttive di politica di ricerca scientifica e tecnologica nazionale, da tener presenti per l'applicazione delle disposizioni sul fondo speciale costituito presso l'IMI ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni:

1) finalizzare le attività di ricerca e sviluppo alla acquisizione nel breve e medio periodo di risultati concreti sul contenuto tecnologico della produzione e quindi di riflessi positivi sul reddito nazionale e sulla bilancia commerciale e tecnologica con una sempre migliore qualificazione dell'industria nazionale;

2) favorire i progetti di ricerca industriale inseriti in validi programmi di ristrutturazione e riconversione industriale comportanti sostanziali elementi di diversificazione o di innovazione della produzione;

3) potenziare le attività di ricerca e sviluppo che favoriscano una sempre maggiore cooperazione con i vari enti e istituti pubblici, imprese, università, centri, ecc.;

4) favorire lo svolgimento di progetti di ricerca comportanti la collaborazione tra imprese, un migliore inserimento delle iniziative di ricerca italiana in programmi di portata internazionale ed, in particolare, incentivare i progetti consortili tra piccole e medie imprese o quelli da svolgere nell'ambito delle società di ricerca;

5) incrementare le iniziative di ricerca il cui risultato industriale contribuisca all'adeguamento e allo sviluppo dei servizi pubblici del Paese;

6) dedicare particolare e specifica attenzione ai problemi relativi al rafforzamento e alla promozione delle strutture di ricerca industriale nel Mezzogiorno, anche in relazione ed in armonia con il progetto speciale di ricerca scientifica applicata nel Mezzogiorno, in corso di elaborazione, previsto dal programma quinquennale di cui all'art. 1 della legge 2 maggio 1976, n. 183, approvato dal CIPE il 31 maggio 1977, e al più generale impegno del Paese per l'industrializzazione e per il progresso economico e sociale delle aree meridionali;

7) promuovere la qualificazione professionale di giovani sia laureati, sia diplomati, per la ricerca applicata e lo sviluppo, effettuando detta qualificazione contestualmente alla realizzazione dei programmi di ricerca al fine di aumentare il numero dei ricercatori e dei tecnici in questo settore.

Le direttive come sopra delineate saranno attuate tenendo conto dei progetti che presentino uno spiccato carattere di diffusività, nel senso di aprire prospettive di ulteriori applicazioni tecniche ed industriali, tenendo conto delle seguenti valutazioni:

a) tempo di trasferimento dell'innovazione nel processo produttivo;

b) incidenza del progetto sulla bilancia dei pagamenti;

c) utilità « sociale » del progetto nella sua incidenza positiva sull'occupazione, sull'ambiente di lavoro e sull'habitat.

Nell'ambito delle direttive e dei criteri di cui sopra l'IMI procederà per il 1978-79, in via prioritaria, all'istruttoria e alla definizione degli interventi relativamente a progetti di ricerca:

a) che abbiano carattere complementare o integrativo dei progetti finalizzati del CNR, già approvati o di futura approvazione da parte del CIPE;

b) che siano compresi nell'ambito di iniziative internazionali e siano coerenti con le direttive di politica economica del Governo e con impegni internazionali da questo assunti;

c) che siano svolti nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ai progetti per la tutela delle acque;

d) che siano individuati nei programmi finalizzati, già approvati o in corso di approvazione, identificati dal CIPI con la delibera del 24 febbraio 1978, o direttamente connessi con la loro attuazione.

I progetti di cui al precedente punto d) saranno considerati prioritari anche ai fini dell'elevazione della misura massima dei contributi previsti al comma terzo dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

e) che rientrino nei seguenti settori:

1) Elettronica:

a) componentistica;
b) informatica;
c) telecomunicazioni;
d) automazione e strumentazione elettronica.

2) Energia:

a) sfruttamento ottimale delle fonti di energia e delle materie prime nei processi produttivi industriali;
b) razionale utilizzo delle fonti di energia;
c) recupero e riciclaggio dei materiali.

3) Agricoltura e alimentazione:

a) mezzi tecnici per l'agricoltura;
b) produzioni alimentari con particolare riguardo a quelle innovative a tecnologia sofisticata.

4) Chimica:

a) chimica fine;
b) tecnopolimeri, materiali compositi per applicazioni strutturali ed altri usi industriali, materiali per l'elettronica.

5) Impiantistica per il risanamento ecologico ed ambientale dei processi produttivi.

6) Trasporti:

a) ampliamento e razionalizzazione dei sistemi informativi;
b) riduzione del consumo energetico e/o dell'inquinamento;
c) avanzamento tecnologico dei mezzi di trasporto.

7) Matellurgia:

a) nuovi processi a ridotto consumo energetico;
b) razionalizzazione di processi mediante automazione;
c) caratterizzazione e qualificazione di materiali di elevato interesse per applicazione energetiche;
d) caratterizzazione e qualificazione di materiali alternativi più economici.

8) Meccanica:

a) processi di formatura alternativi per componenti meccanici;
b) componenti meccanici di alta tecnologia;
c) attrezzature e macchine operatrici per particolari applicazioni speciali.

9) Sanità:

a) tecnologie biomediche;
b) prodotti, tecniche, sostitutivi di analoghi oggetto di regolamentazione o proibizione ai fini sanitari.

Il Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica è tenuto ad accertare — entro trenta giorni dal ricevimento di copia delle domande pervenute all'IMI e trasmesse, corredate da ogni notizia utile — quali temi di ricerca rientrino nei settori prioritari definiti annualmente dal CIPI.

A fronte delle richieste pervenute, delle quali sia stata accertata l'appartenenza ai settori prioritari di cui sopra, l'IMI provvederà a precostituire preventivamente le disponibilità finanziarie occorrenti sulla base della richiesta iniziale.

Le richieste che non rientrano nei settori definiti prioritari potranno, pertanto, essere considerate sino alla concorrenza delle disponibilità residue, previa specifica autorizzazione del CIPI.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(2025)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di metodologia delle scienze sociali presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino è vacante la cattedra di metodologia delle scienze sociali, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2038)

Vacanza della cattedra di diritto tributario presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di diritto tributario, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2039)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Estrazione delle serie di obbligazioni relative ai prestiti « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » « 6 % - 1967/1987 », « 6 % - 1968/1988 », « 6 % - 1969/1989 », « 7 % - 1970/1990 a premi », « 7 % - 1971/1986 », « 7 % - 1972/1987 », « 7 % - 1973/1988 », « 8 % - 1974/1984 », « 10 % - 1975/1985 », « 10 % - 1976/1986 » e « 10 % - 1977/1987 ».

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » « 6 % - 1967/1987 » (1ª e 2ª tranche), « 6 % - 1968/1988 » (1ª, 2ª e 3ª tranche), « 6 % - 1969/1989 » (1ª tranche), « 7 % - 1970/1990 a premi » (1ª, 2ª e 3ª tranche), « 7 % - 1971/1986 » (1ª, 2ª ed ultima tranche), « 7 % - 1972/1987 » (1ª e 2ª tranche), « 7 % - 1973/1988 », « 8 % - 1974/1984 », « 10 % - 1975/1985 » (2ª e 3ª tranche), « 10 % - 1976/1986 » (1ª tranche) e « 10 % - 1977/1987 » (2ª emissione, 1ª tranche), che il giorno 21 maggio 1979, alle ore 9, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria in Roma - Piazza della Croce Rossa, 1, saranno effettuate pubblicamente in base ai relativi piani di ammortamento, le estrazioni a sorte delle serie di obbligazioni, da rimborsare il 1° luglio 1979, come di seguito indicato:

obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6 % - 1967/1987 »:

1ª tranche: estrazione a sorte di n. 5 serie intere, per complessive L. 5.000.000.000;

2ª tranche: estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive L. 3.000.000.000;

obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6 % - 1968/1988 »:

1ª tranche: estrazione a sorte di n. 5 serie intere, per complessive L. 5.000.000.000;

2ª tranche: estrazione a sorte di n. 5 serie intere, per complessive L. 5.000.000.000;

3ª tranche: estrazione a sorte di n. 5 serie intere, per complessive L. 5.000.000.000;

obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6 % - 1969/1989 »:

1ª tranche: estrazione a sorte di n. 10 serie intere, per complessive L. 10.000.000.000;

obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 7 % - 1979/1990 a premi »:

1ª tranche: estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000;

2ª tranche: estrazione a sorte di n. 2 serie intere, per complessive L. 2.000.000.000;

3ª tranche: estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000;

obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 7 % - 1971/1986 »:

1ª tranche: estrazione a sorte di n. 13 serie intere, per complessive L. 6.500.000.000;

2ª tranche: estrazione a sorte di n. 15 serie intere, per complessive L. 7.500.000.000;

ultima tranche: estrazione a sorte di n. 19 serie intere, per complessive L. 9.500.000.000;

obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 7 % - 1972/1987 »:

1ª tranche: estrazione a sorte di n. 12 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000;

2ª tranche: estrazione a sorte di n. 28 serie intere, per complessive L. 14.000.000.000;

obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 7 % - 1973/1988 »: estrazione a sorte di n. 14 serie intere, per complessive L. 14.000.000.000;

obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 8 % - 1974/1984 »: estrazione a sorte di n. 7 serie intere, per complessive L. 7.000.000.000;

obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 10 % - 1975/1985 »:

2ª tranche: estrazione a sorte di n. 8 serie intere, per complessive L. 8.000.000.000;

3ª tranche: estrazione a sorte di n. 8 serie intere, per complessive L. 8.000.000.000;

obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 10 % - 1976/1986 »:

1ª tranche: estrazione a sorte di n. 8 serie intere, per complessive L. 8.000.000.000;

obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 10 % - 1977/1987 »:

2ª emissione - 1ª tranche: estrazione a sorte di n. 14 serie intere, per complessive L. 14.000.000.000.

(2082)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « La Lumiera » - Cooperativa abbigliamento - Società cooperativa a r.l., in Allumiere.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1979 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « La Lumiera » - Cooperativa abbigliamento - Società cooperativa a r.l., in Allumiere (Roma), composto dai signori:

Presidente:

Formentini dott. Luigi.

Membri:

Finocchiaro dott. Nicola; Lenti Marina.

(1392)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Molinella

Con decreto 6 dicembre 1978, n. 3229, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio del demanio al patrimonio dello Stato del terreno demaniale e del fabbricato su di esso insistente in comune di Molinella (Bologna), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 147, mappali 6 (mq 752) e 26 (mq 361), della superficie complessiva di mq 1113 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 30 maggio 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1904)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Langhirano

Con decreto 11 dicembre 1978, n. 3234, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno estromesso in sponda sinistra dell'alveo del torrente Parma in comune di Langhirano (Parma), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 60, mappali 257 (mq 1480) e 295 (mq 600), della superficie complessiva di mq 2080 ed indicato nella planimetria vistata l'11 maggio 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1905)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Vezzano Ligure

Con decreto 11 dicembre 1978, n. 3236, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni emersi dall'alveo del fiume Magra in comune di Vezzano Ligure (La Spezia), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 17, mappali 126 (mq 1600), 146 (mq 1600), 268 (mq 2430), 359 (mq 580), 407 (mq 80) e 410 (mq 2120), della superficie complessiva di mq 8410 ed indicati nello schizzo planimetrico vistato il 16 aprile 1977 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1906)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Coggiola

Con decreto 20 novembre 1978, n. 2816, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti dell'ex alveo del rio Camera in comune di Coggiola (Vercelli), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 26, mappali 943 (mq 150), 459 (mq 50), 944 (mq 240), 945 (mq 420) e 946 (mq 60), della superficie complessiva di mq 920 ed indicati nella planimetria 20 novembre 1976 in scala 1:1000 con allegata relazione descrittiva estimativa rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Vercelli; planimetria e allegata relazione descrittiva che fanno parte integrante del decreto stesso.

(1907)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto concernente sclassificazione di un immobile in comune di Nole

Con decreto interministeriale 25 gennaio 1979, n. 707, è rettificato il testo del decreto interministeriale 4 luglio 1974, n. 621, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 203 del 2 agosto 1974, precisandosi che l'aliquota di area da sclassificare è sita nel comune censuario di Nole (Torino), partita 4093, foglio di mappa n. 3, particelle 27/P, 25/P, 28/P, 29/P, 26/P, 42/P, 31/P, 1/P, 39/P 38/P e foglio di mappa n. 2, particella 111/P, e non nel comune di Ciriè.

(1908)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 45

Corso dei cambi del 5 marzo 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	842,20	842,20	842,10	842,20	842,25	842,15	842,30	842,20	842,20	842,20
Dollaro canadese	711,20	711,20	711 —	711,20	711,15	711,15	711 —	711,20	711,20	711,20
Marco germanico	453,05	453,05	453,20	453,05	453,10	453,02	453,10	453,05	453,05	453 —
Fiorino olandese	419,85	419,85	419,18	419,85	419,70	419,80	419,90	419,85	419,85	419,85
Franco belga	28,646	28,646	28,67	28,646	28,66	28,60	28,671	28,646	28,646	28,65
Franco francese	196,45	196,45	196,50	196,45	196,45	196,40	196,47	196,45	196,45	196,45
Lira sterlina	1703,25	1703,25	1704 —	1703,25	1703,30	1703,20	1703,30	1703,25	1703,25	1703,25
Corona danese	162,15	162,15	162,20	162,15	162,13	162,15	162,15	162,15	162,15	162,15
Corona norvegese	165,26	165,26	165,40	165,26	165,30	165,25	165,27	165,26	165,26	165,25
Corona svedese	192,70	192,70	192,80	192,70	192,70	192,65	192,72	192,70	192,70	192,70
Franco svizzero	502,40	502,40	502,20	502,40	502,20	502,70	501,85	502,40	502,40	502,40
Scellino austriaco	61,853	61,853	61,59	61,853	61,85	61,80	61,85	61,853	61,853	61,85
Escudo portoghese	17,61	17,61	17,70	17,61	17,64	17,60	17,75	17,61	17,61	17,60
Peseta spagnola	12,193	12,193	12,19	12,193	12,19	12,15	12,194	12,193	12,193	12,19
Yen giapponese	4,114	4,114	4,12	4,114	4,15	4,10	4,115	4,114	4,114	4,11

Media dei titoli del 5 marzo 1979

Titolo	
Rendita 5 % 1935	66 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,650
» 5,50 % » » 1968-83	85,625
» 5,50 % » » 1969-84	80,925
» 6 % » » 1970-85	80,550
» 6 % » » 1971-86	78,350
» 6 % » » 1972-87	76,975
» 9 % » » 1975-90	83,150
» 9 % » » 1976-91	83,725
» 10 % » » 1977-92	86,625
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,750
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,750
» » » » 1- 1-1978/80	100,700
» » » » 1- 3-1978/80	100,575
» » » » 1- 6-1978/80	100,600
» » » » 1- 8-1978/80	100,600
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,675
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,300
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	95,675
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,775
» » » 10 % 1- 1-1981	96,400
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,400
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,250
» » » 12 % 1- 4-1982	98,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 marzo 1979

Valuta	
Dollaro USA	842,250
Dollaro canadese	711,100
Marco germanico	453,075
Fiorino olandese	419,875
Franco belga	28,653
Franco francese	196,460
Lira sterlina	1703,275
Corona danese	162,140
Corona norvegese	165,265
Corona svedese	192,710
Franco svizzero	502,125
Scellino austriaco	61,852
Escudo portoghese	17,680
Peseta spagnola	12,193
Yen giapponese	4,114

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Ulteriore rinvio delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 febbraio 1979, n. 41, concernente modificazioni ed integrazioni al regolamento sopradetto;

Visto il proprio decreto 21 febbraio 1978 di indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Avvocatura dello Stato;

Visti i propri decreti 30 marzo 1978, 26 settembre 1978 e 14 novembre 1978, con i quali la data di dette elezioni era stata differita, rispettivamente, ai giorni 29 ottobre 1978, 10 dicembre 1978 e successivamente al giorno 25 marzo 1979;

Visto il fonogramma, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto, n. 66500 del 22 febbraio 1979;

Ritenuto che per le ragioni rappresentate dalla Presidenza del Consiglio è opportuno rinviare ulteriormente lo svolgimento delle elezioni alla data indicata nel richiamato fonogramma;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto 14 novembre 1978 soprarichiamato, la data delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Avvocatura dello Stato, è differita al giorno 18 novembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 23 febbraio 1979

L'Avvocato generale f.f.: DI CIOMMO

(2083)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Corna Imagna

Con deliberazione della giunta regionale 9 gennaio 1979, n. 20853, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Corna Imagna (Bergamo), adottato con deliberazione consiliare 7 gennaio 1977, n. 30.

(1592)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Romano di Lombardia

Con deliberazione della giunta regionale 9 gennaio 1979, n. 20854, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Romano di Lombardia (Bergamo), adottato con deliberazione consiliare 28 aprile 1975, n. 55, e successive.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 3 giugno 1977, n. 56.

(1591)

Variante al piano regolatore generale del comune di Milano

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 gennaio 1979, n. 466/urb., reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare 27 luglio 1978, n. 1318, relativa alla realizzazione di un centro sociale in località Gratosoglio.

(1593)

Approvazione del piano di zona del comune di Oggiona S. Stefano

Con deliberazione della giunta regionale 9 gennaio 1979, n. 20864, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Oggiona S. Stefano (Varese).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(1594)

Approvazione del piano di zona del comune di Laveno Mombello

Con deliberazione della giunta regionale 9 gennaio 1979, n. 20865, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Laveno Mombello (Varese).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(1595)

Approvazione del piano di zona del comune di Ponte Lambro

Con deliberazione della giunta regionale 9 gennaio 1979, n. 20868, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Ponte Lambro (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 8 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(1596)

Approvazione del piano di zona del comune di San Martino in Strada

Con deliberazione della giunta regionale 9 gennaio 1979, n. 20869, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di San Martino in Strada (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(1597)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune di Nago Torbole

Con deliberazione 22 dicembre 1978, n. 11892, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 1684/6 del comune catastale di Nago Torbole, dal demanio al patrimonio provinciale.

(1589)

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di terreno in comune di Dercolo

Con deliberazione 22 dicembre 1978, n. 11891, la giunta provinciale di Trento ha disposto il trasferimento della particella fondiaria n. 729/2 del comune catastale di Dercolo, dal demanio al patrimonio provinciale.

(1590)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro di Soriano nel Cimino

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici della amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa di lavoro di Soriano nel Cimino;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro di Soriano nel Cimino.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non avere superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2 (certificato di cittadinanza italiana), 3 (certificato di godimento dei diritti politici), 4 (certificato generale del casellario giudiziale) e 5 (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1979
Registro n. 3 *Giustizia, foglio n.* 13

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Roma

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro di Soriano nel Cimino, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(1704)

Concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso la casa circondariale femminile di Pozzuoli

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici della amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire i due posti vacanti di sanitario incaricato presso la casa circondariale femminile di Pozzuoli;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso la casa circondariale femminile di Pozzuoli.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non avere superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata, dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine i vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2 (certificato di cittadinanza italiana), 3 (certificato di godimento dei diritti politici), 4 (certificato generale del casellario giudiziale) e 5 (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1979
Registro n. 3 *Giustizia, foglio n.* 14

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Napoli

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . provincia di . . . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso la casa circondariale femminile di Pozzuoli, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(1705)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Reggio Emilia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici della amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Reggio Emilia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Reggio Emilia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non avere superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Bologna.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di essa, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2 (certificato di cittadinanza italiana), 3 (certificato di godimento dei diritti politici), 4 (certificato generale del casellario giudiziale) e 5 (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1979
Registro n. 3 Giustizia, foglio n. 12

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Bologna

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Reggio Emilia, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Ammininstrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(1706)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, sette posti di coadiutore, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 2.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti ad accettare qualsiasi destinazione.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/*A* del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'Aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173. primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e articoli 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore — parametro 133 — l'eventuale differenza, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 27 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: PETRUCCI

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola . . . . .

Se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . . . .

Data e luogo di nascita . . . . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .

Data conseguimento pensione vitalizia . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) (1) . . . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . .

Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

Visto del comando: . . . . . .

(1) I sottufficiali che intendano partecipare al concorso sono pregati di inviare, per l'aggiornamento del documento matricolare, in relazione alla situazione familiare, lo stato di famiglia ai rispettivi centri documentazione matricola dai quali dipendono.

(2054)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina legale ed assicurazioni sociali, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale ed assicurazioni sociali, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Cristina Massimo, nato a Stradella (Pavia) il 15 maggio 1942, punti 92 su 100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1832)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Sepe Silvano, nato a Marano di Napoli il 12 novembre 1943 . punti 100 su 100
2. Barletta Aldo, nato a Caltagirone (Catania) il 18 dicembre 1943 » 97 »
3. Cannada Bartoli Gaetano, nato a Napoli il 16 gennaio 1929 . . . . » 95 »
4. Ciaraldi Francesco, nato a Rocca d'Evandro (Caserta) il 29 settembre 1942 . » 95 »
5. Di Francesco Giuseppe, nato a Serradifalco (Caltanissetta) il 13 marzo 1942 . . » 91 »
6. Balotta Francesco, nato a Capo d'Orlando (Messina) il 12 luglio 1938 . . » 90 »
7. Violini Attilio, nato a Luino (Varese) il 5 febbraio 1940 . . . . » 85 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1833)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia plastica, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia plastica, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia plastica, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Scrocca Alberto, nato a Isola del Liri (Frosinone) il 3 agosto 1943 . punti 78 su 100
2. Barberis Maria Luisa, nata a Torino il 1° agosto 1937 . » 75 »
3. Borsetti Guido, nato a Bairo Torre (Torino) il 1° aprile 1943 . . . . » 75 »
4. Petrozati Maurizia, nata a Fano il 25 settembre 1940 . . . . » 75 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1835)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di dietetica, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di dietetica, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 19 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di dietetica, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Agostinacchio Michele, nato a Bitonto il 19 aprile 1939 punti 75 su 100.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1834)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI VENOSA

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venosa (Potenza).

(676/S)

OSPEDALE CIVILE « E. PROFILI » DI FABRIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario anestesista;

un posto di primario e un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fabriano (Ancona).

(677/S)

OSPEDALE « S. CASA » DI LORETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Loreto (Ancona).

(680/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONOPOLI

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monopoli (Bari).

(672/S)

OSPEDALE « A. G. P. » DI TEANO

Concorso ad un posto di aiuto ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Teano (Caserta).

(673/S)

OSPEDALE CIVILE DEGLI INFERMI « B. RAMAZZINI » DI CARPI

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Carpi (Modena).

(674/S)

OSPEDALE « S. MATTEO DEGLI INFERMI » DI SPOLETO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spoleto (Perugia).

(675/S)

OSPEDALE CIVILE « V. EMANUELE II » DI ATESSA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale addetto alla sezione lungodegenti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale addetto alla sezione lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Atessa (Chieti).

(715/S)

OSPEDALE « S. VITO E S. SPIRITO » DI ALCAMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario radiologo;
un posto di primario di laboratorio di analisi;
un posto di primario di pediatria;
un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia generale;
due posti di assistente di anestesia;
cinque posti di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alcamo (Trapani).

(714/S)

OSPEDALE CIVILE DI OSTRA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto urologo addetto alla divisione di chirurgia, sezione di urologia ed emodialisi extracorporea.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto urologo addetto alla divisione di chirurgia, sezione di urologia ed emodialisi extracorporea.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ostra (Ancona).

(681/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1978, n. **81.**

Integrazione della legge regionale 25 maggio 1978, n. 26.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 27 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale 25 maggio 1978, n. 26, viene aggiunto il seguente art. 43:

Art. 43. (Bilancio di previsione dell'ente di sviluppo agricolo del Piemonte). — E' approvato il bilancio di previsione dell'ente di sviluppo agricolo del Piemonte, per l'anno finanziario 1978, allegato alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 dicembe 1978

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1978, n. **82.**

Concessione di contributi in conto capitale ai comuni, loro consorzi e alle comunità montane per la formazione di strumenti urbanistici e per il funzionamento degli uffici intercomunali di piano.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 27 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per agevolare e incentivare la formazione degli strumenti urbanistici in adempimento degli obblighi e delle scadenze fissati dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la Regione concede contributi in conto capitale ai comuni e loro consorzi ed alle comunità montane per la formazione di:

1) piani regolatori generali, comunali e intercomunali;

2) piani di zona per l'edilizia economico-popolare, comunali o consortili;

3) piani per insediamenti produttivi. comunali o consortili;

4) piani particolareggiati per il recupero e il risanamento di centri storici e piani di recupero in attuazione della legge 8 agosto 1978, n. 457,

oltrechè per la costituzione di uffici consortili intercomunali che provvedano alla redazione degli strumenti urbanistici.

Art. 2.

I contributi per la formazione degli strumenti urbanistici e dei programmi di cui all'art. 1 sono rapportati alla spesa convenzionale degli stessi, valutata secondo i criteri di cui all'articolo 3, ultimo comma, e sono erogati secondo le seguenti aliquote:

1) fino al massimo del 70% della spesa convenzionale per gli strumenti relativi a comuni singoli;

2) fino al massimo del 100% della spesa convenzionale per gli strumenti di comuni consorziati per la formazione di strumenti urbanistici, e di comunità montane che operino per conto di tutti i comuni in esse compresi.

Sono esclusi dai contributi di cui sopra i comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti.

Art. 3.

Ai fini della concessione dei contributi, gli enti interessati debbono inoltrare domanda al presidente della giunta regionale entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre di ciascun anno.

In sede di prima applicazione sono considerate per il 1978 le domande trasmesse entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande devono essere corredate da:

1) una relazione sullo stato degli strumenti urbanistici con la cronologia dei precedenti strumenti a partire dal 1950;

2) copia della deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla scelta delle modalità di formazione dei piani, se affidati a uffici pubblici o a uffici intercomunali, esistenti oppure a tal fine costituiti, o ad esperti professionalmente idonei, ai sensi dell'art. 79 *della legge regionale* 5 *dicembre* 1977, n. 56; ed ai tempi di formazione dei piani previsti dai disposti della legge regionale n. 56/77 sopra citata;

3) il preventivo di spesa, comprensivo delle voci di cui al quarto comma del presente articolo;

4) il piano finanziario, regolarmente approvato dagli enti interessati, nel caso di incarico ad ufficio consortile intercomunale;

5) un estratto del bilancio riferentesi all'ultimo esercizio, comprendente il prospetto riassuntivo dei capitoli di spesa nel quale sono o saranno iscritte le somme necessarie per la formazione di strumenti urbanistici.

Il preventivo di cui al n. 3) del comma precedente si intende comprensivo di tutti gli oneri inerenti a consulenze, indagini preliminari e spese redazionali oltrechè a spese per la cartografia di base, per le quali deve essere fatto esplicito riferimento *alle agevolazioni di cui alla legge regionale 12 ottobre* 1977, *n. 48.*

Il contributo di cui alla presente legge è peraltro determinato sulla base di parametri demografici e fisici fissati con deliberazione della giunta regionale, nella quale saranno previste anche l'entità dei finanziamenti agli uffici consortili intercomunali, e le modalità della loro erogazione.

Art. 4.

Nei limiti degli stanziamenti indicati al successivo art. 8 la giunta regionale, sentiti i comitati comprensoriali competenti per territorio, delibera la concessione del contributo sulla spesa ritenuta ammissibile a favore degli enti richiedenti nel quadro di programmi semestrali di finanziamento, predisposti entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, in base ai parametri adottati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 e tenuto conto delle seguenti precedenze.

Per la concessione dei contributi avranno la precedenza i comuni:

1) inclusi in provvedimenti regionali di carattere promozionale per l'attuazione del piano di sviluppo regionale e dei piani territoriali;

2) che hanno deliberato la formazione consortile di piani urbanistici intercomunali;

3) che abbiano esigenze di riordino e di rilocalizzazione di impianti produttivi;

4) in cui esistono particolari emergenze storico-ambientali e/o di interesse turistico.

Nell'ordine sono invece da posporre i comuni:

a) che abbiano ottenuto i contributi ai sensi delle leggi regionali 23 maggio 1975, n. 34 e 7 giugno 1976, n. 31, ma non li abbiano utilizzati;

b) che abbiano accumulato gravi ritardi negli adempimenti della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.

L'erogazione dei contributi di cui alla presente legge è sostitutiva di ogni altra forma di finanziamento per la formazione di strumenti urbanistici dei comuni interessati.

I contributi già assegnati con le leggi 23 maggio 1975, n. 34 e 7 giugno 1976, n. 31, vengono rivalutati secondo le tabelle parametriche formate dalla giunta in applicazione dell'art. 3, mediante assegnazione integrativa, che verrà predisposta entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Qualora le richieste di finanziamento provengano da comuni facenti parte di comunità montane, il contributo è attribuito preferenzialmente a queste e, in alternativa, ai consorzi di comuni o ai singoli comuni, se la formazione del piano intercomunale e dei suoi strumenti esecutivi non comprende la totalità dei comuni che formano la comunità montana o se la delega per la formazione del piano non è stata conferita dai comuni interessati alla comunità montana.

Art. 5.

L'erogazione del contributo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale nella seguente misura:

1) con acconti fino alla concorrenza del 50% del contributo concesso, da erogare, sulla base di stati di avanzamento degli studi, nel periodo di formazione del piano fino alla data della sua trasmissione ai competenti uffici della pianificazione e gestione urbanistica per la prescritta istruttoria;

2) fino alla concorrenza del residuale 50% del contributo concesso, ad approvazione avvenuta dello strumento urbanistico. La mancata approvazione degli strumenti urbanistici o la restituzione per rielaborazioni sostanziali fa sospendere il diritto all'erogazione della quota residuale.

Art. 6.

La costituzione di uffici intercomunali incaricati della progettazione degli strumenti urbanistici, secondo quanto previsto dal precedente art. 1, è subordinata all'assunzione da parte degli enti interessati (comunità montane e comuni consorziati) di idoneo provvedimento deliberativo che ne preveda le modalità di funzionamento.

Per il funzionamento degli uffici intercomunali la Regione eroga i contributi previsti dalla presente legge in base ai parametri e con i ratei stabiliti nella deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 3.

Art. 7.

Nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, la giunta regionale riserva una quota, pari al 20% del totale commisurata, per ciascun comprensorio, sul totale dei contributi concessi ai comuni appartenenti allo stesso.

La somma di cui sopra è utilizzabile per studi e ricerche di carattere urbanistico nell'ambito del comprensorio; nonchè per il coordinamento dei piani urbanistici intercomunali raggruppabili nell'ambito di ogni unità locale dei servizi.

Ogni decisione di spesa di cui al comma precedente, proposta alla giunta regionale dal comitato comprensoriale competente per territorio, viene formalizzata con delibera della giunta regionale, in cui sono fissate l'entità della cifra e le modalità della spesa.

Art. 8.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 600 milioni per l'anno finanziario 1978 e la spesa di 1.500 milioni per l'anno finanziario 1979.

All'onere per l'anno finanziario 1978 si provvede utilizzando lo stanziamento iscritto al cap. 7140 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, la cui denominazione è così modificata: « Contributi in conto capitale ai comuni e loro consorzi e alle comunità montane per la formazione di strumenti urbanistici e per il funzionamento degli uffici intercomunali di piano ».

Le spese destinate a gravare sugli esercizi finanziari 1980 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci. Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 dicembre 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1978, n. 83.
Contributo ai comuni per la realizzazione di iniziative a favore dei giovani.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 27 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire la realizzazione di iniziative a favore dei giovani, i cui problemi per la loro dimensione sono particolarmente gravi, la Regione concede ai comuni un contributo straordinario di lire 1.000 milioni.

Il finanziamento di ogni iniziativa verrà effettuato con deliberazione del consiglio regionale.

Le iniziative di cui al primo comma devono riguardare in particolare:

la costituzione di un fondo per l'incentivazione della cooperazione tra i giovani;

l'orientamento scolastico e professionale;

l'incentivazione di cantieri di lavoro da destinare ai giovani e la creazione di nuovi laboratori artigiani;

la creazione di gruppi e cooperative di giovani che operino a tutela delle risorse boschive;

interventi per i giovani in situazione di emarginazione;

la creazione di gruppi di lavoro volontario per opere di pubblica utilità;

la creazione ed il funzionamento di centri d'incontro;

lo svolgimento di attività sportive, culturali e ricreative per la scuola superiore;

la promozione culturale nei comuni e nei quartieri.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvede, per l'anno finanziario 1978 mediante una riduzione di lire 1.000 milioni, in termini di competenza e di cassa del fondo globale di cui al cap. 12500 del bilancio per lo stesso anno e mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: « Contributo ai comuni per la realizzazione di iniziative a favore dei giovani », e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 dicembre 1978

VIGLIONE

(791)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1978, n. 30.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Regione concernenti le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo degli autotrasportatori di merci - Subdelega alle province.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 30 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione con l'art. 96, comma secondo, lettera *B*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è disciplinato dalla presente legge.

Le predette funzioni concernono le attività istruttorie relative alla tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi, secondo la disciplina prevista dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32.

Art. 2.

Le province di Campobasso e di Isernia sono subdelegate all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al secondo comma del precedente articolo sul territorio di rispettiva competenza.

I comitati provinciali preposti a norma della legge 6 giugno 1974, n. 298, alla tenuta dell'albo degli autotrasportatori di merci, si avvalgono dell'attività istruttoria svolta dalle province.

Art. 3.

Le direttive impartite dal Governo, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'esercizio delle funzioni delegate, sono trasmesse dalla Regione agli enti delegatari.

Le province rimettono annualmente alla giunta regionale una relazione sull'attività espletata in ordine allo svolgimento delle funzioni amministrative loro delegate.

Qualora le province non adempiono all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la giunta regionale, dopo aver sentito le province stesse e previa fissazione di un congruo termine, si sostituisce ad esse nel compilamento degli atti.

Art. 4.

Con separati successivi provvedimenti, da adottarsi in relazione al disposto degli articoli 112, 122 e 131 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in corso di attuazione sarà provveduto d'intesa con le amministrazioni provinciali:

1) alla determinazione ed erogazione delle quote di finanziamento alle province a fronte degli oneri gravanti su di esse per lo svolgimento delle mansioni di cui alla presente legge;

2) alla messa a disposizione delle province stesse del contingente di personale strettamente indispensabile per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 16 dicembre 1978

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1978, n. 31.

Ultima variazione al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 30 *dicembre* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1978, n. 32.

Progetto regionale di sviluppo - Finanziamento di un programma straordinario triennale (1978-80) di lavori di costruzione, completamento, sistemazione ed ammodernamento di strade classificate provinciali o comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 30 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 8.000.000.000 negli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980, per la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali della Regione nella misura del 100 % della spesa necessaria per la costruzione, il completamento, la sistemazione e l'ammodernamento di strade classificate provinciali o comunali.

La detta spesa è ripartita per L. 4.000.000.000 nell'esercizio 1978 e per L. 2.000.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari successivi.

Gli interventi saranno compresi in un unico programma.

La realizzazione delle opere sarà effettuata in conformità alle norme di cui alle leggi regionali 21 gennaio 1975, n. 10, 4 aprile 1975, n. 27 e 27 dicembre 1976, n. 41.

Art. 2.

Alla copertura della spesa globale di cui all'articolo precedente si farà fronte secondo le indicazioni di cui alla lettera *H*) del bilancio pluriennale 1978-80.

L'onere di L. 4.000.000.000, relativo all'anno 1978, viene posto a carico del cap. 2070, rubrica VIII, settore I, la cui denominazione viene come appresso modificata:

« Contributo in conto capitale agli enti locali per la costruzione, il completamento, la sistemazione e l'ammodernamento di strade classificate provinciali o comunali ».

Per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980 si provvederà con la iscrizione nel corrispondente capitolo di bilancio della spesa di L. 2.000.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 28 dicembre 1978

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1978, n. 33.

Progetto regionale di sviluppo - Finanziamento di un programma straordinario triennale (1978-80) di lavori di costruzione, completamento, riattamento ed arredamento principale di edifici e palestre destinati alle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 30 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 4.000.000.000 negli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980 per la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali di cui all'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 per la costruzione, il completamento, il mi-

glioramento, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento principale di edifici e palestre destinati alle scuole materne elementari, secondarie ed artistiche.

Il contributo è fissato nella misura del 100% della spesa riconosciuta ammissibile per i comuni e le province, nella misura dell'80% per gli altri enti.

La detta spesa è ripartita per L. 500.000.000 nell'esercizio 1978, per L. 1.500.000.000 nell'esercizio 1979 e per L. 2.000.000.000 nell'esercizio 1980.

Gli interventi saranno compresi in un unico programma.

La realizzazione delle opere sarà effettuata in conformità alle norme di cui alle leggi regionali 21 gennaio 1975, n. 10; 4 aprile 1975, n. 27 e 27 dicembre 1976, n. 41.

Art. 2.

Alla copertura della spesa globale di cui all'articolo precedente si farà fronte secondo le indicazioni di cui alla lettera *C*) del bilancio pluriennale 1978-80.

L'onere relativo all'anno 1978 viene posto a carico del nuovo capitolo di uscita n. 1375 da iscriversi al titolo II, sezione II, rubrica III, settore IV, con la denominazione:

« Contributi in conto capitale agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 per la costruzione, il completamento, il miglioramento, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento principale di edifici e palestre destinate alle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche », con una previsione di competenza di L. 500.000.000 ed una dotazione di cassa di L. 50.000.000 previa contestuale riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti al cap. 5540.

Per gli anni 1979 e 1980 si provvederà, con legge di bilancio, ad iscrivere nei corrispondenti capitoli rispettivamente le somme di L. 1.500.000.000 e di L. 2.000.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 28 dicembre 1978

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1978, n. 34.

Progetto regionale di sviluppo - Finanziamento di un programma straordinario triennale (1978-80) di reti idriche e fognanti ed impianti di depurazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 30 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi negli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980, per la concessione di contributi in capitale ai comuni della Regione nella misura del 100% della spesa necessaria per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e miglioramento delle reti idriche e fognanti e degli impianti di depurazione a servizio degli abitati nei centri capoluogo, nelle frazioni e nelle borgate.

La detta spesa è ripartita per lire 3 miliardi nell'esercizio 1978 e per lire 6 miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari successivi.

Gli interventi saranno compresi in un unico programma.

La realizzazione delle opere sarà effettuata in conformità alle norme di cui alle leggi regionali 21 gennaio 1975, n. 10, 4 aprile 1975, n. 27 e 27 dicembre 1976, n. 41.

Art. 2.

Alla copertura della spesa globale di cui all'articolo precedente si farà fronte secondo le indicazioni di cui alla lettera *g*) del bilancio pluriennale 1978-80.

L'onere relativo all'anno 1978 viene posto a carico del nuovo capitolo di uscita n. 2180 da iscriversi al titolo II, sezione III, rubrica 8, settore II con la denominazione « Contributi in capitale ai comuni per la costruzione, il completamento, l'ampliamento ed il miglioramento delle reti idriche e fognanti ed impianti di depurazione » con una previsione di competenza di lire 3 miliardi ed una dotazione di cassa di lire 100 milioni, previa contestuale riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti al cap. 5540.

Per ciascuno degli anni 1979 e 1980 si provvederà con legge di bilancio ad iscrivere nei corrispondenti capitoli la somma di lire 6 miliardi.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 28 dicembre 1978

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1978, n. 35.

Progetto regionale di sviluppo - Finanziamento di un programma straordinario triennale (1978-80) di opere pubbliche di competenza degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 30 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 9 miliardi negli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980 per la concessione di contributi in conto capitale per la esecuzione delle opere pubbliche di cui alla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10.

Il contributo è fissato nella misura del 100 % della spesa riconosciuta ammissibile per i comuni e le province e nella misura dell'80 % per gli altri enti.

La detta spesa è ripartita per lire 2 miliardi nell'esercizio 1978, per lire 3 miliardi nell'esercizio 1979 e per lire 4 miliardi nell'esercizio 1980.

Gli interventi saranno compresi in un unico programma.

La realizzazione delle opere sarà effettuata in conformità alle spese di cui alle leggi regionali 21 gennaio 1975, n. 10, 4 aprile 1975, n. 27 e 27 dicembre 1976, n. 41.

Art. 2.

Alla copertura della spesa globale di cui all'articolo precedente si farà fronte secondo le indicazioni di cui alla lettera *m*) del bilancio pluriennale 1978-80.

L'onere relativo all'anno 1978 viene posto a carico del capitolo di uscita n. 2362.

Per gli anni 1979 e 1980 si provvederà con legge di bilancio ad iscrivere nei corrispondenti settori di intervento i capitoli di spesa ammontanti complessivamente a lire 3 miliardi ed a lire 4 miliardi.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 28 dicembre 1978

d'AIMMO

(726)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1978, n. 25.

Rifinanziamento con integrazioni della legge regionale 30 novembre 1977, n. 30, recante: « Interventi straordinari per garantire la copertura finanziaria del maggiore onere derivante dall'applicazione del contratto unico nazionale 4 giugno 1976 ai lavoratori delle autolinee concesse alle imprese private ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 14 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità contemplate dall'art. 1 della legge regionale n. 30 del 30 novembre 1977, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l'anno 1978 alle imprese private aventi sede amministrativa nella regione Calabria che esercitano servizi automobilistici su concessione regionale, comunale o statale che applicano il contratto nazionale ANAC, i fondi occorrenti alla copertura del maggiore costo del personale, nei limiti della spesa prevista dal successivo art. 2 e, verificandosi l'ipotesi considerata dall'art. 5 della stessa legge limitatamente alla parte eccedente la misura del saldo attivo.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1978 la spesa di lire 3410 milioni, ragguagliata a 1100 addetti ai servizi. Tale somma è comprensiva dei contributi assicurativi, previdenziali e assistenziali, nonchè della differenza dovuta per l'adeguamento del trattamento di fine lavoro (fondo di buonuscita) presuntivamente cómmisurata all'8,25 per cento dell'intera differenza lorda fra i trattamenti presi in comparazione dalla succitata legge n. 30/1977.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 3410 milioni, si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 7001101: « Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recante spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1978.

La spesa di lire 3410 milioni è imputata al cap. 2222102, già istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1978, che viene incrementato della medesima somma.

Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa riferimento con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 6 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione.

Art. 4.

Le somme stanziate in bilancio che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate nell'esercizio finanziario cui si riferiscono possono essere utilizzate nell'esercizio successivo, osservando il disposto dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 1° marzo 1964, n. 62.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 7 dicembre 1978

FERRARA

(845)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 novembre 1978, n. 35-146/Legisl.

Modifica del trattamento di missione al personale della provincia di Trento.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7;

Vista la legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1236 datata 21 luglio 1964;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1429 datata 20 giugno 1969;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2965 datata 29 ottobre 1971;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3512 datata 14 luglio 1972;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3512 datata 30 aprile 1974;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7845 datata 19 settembre 1975;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2208 datata 2 aprile 1976;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1777 datata 11 marzo 1977;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 326 datata 20 gennaio 1978;

Vista l'opportunità di modificare la tabella di missione del personale provinciale allegata alla legge provinciale n. 7 sopracitata, con le specificazioni ivi previste per il capo officina e gli autisti;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 11122 datata 24 novembre 1978;

Decreta:

Con decorrenza 30 novembre 1978 la tabella del trattamento di missione del personale provinciale è modificata come segue:

Qualifiche	Classe ferroviaria	Diaria con pernottamento	Diaria senza pernottamento	Mezza giornata
Segretario generale della giunta provinciale e direttore generale	I	25.200	12.600	6.300
Ispettore generale	I	24.600	12.300	6.150
Direttore di divisione . . .	I	24.600	12.300	6.150
Direttore di sezione	I	24.600	12.300	6.150
Consigliere	I	24.000	12.000	6.000
Segretario capo	I	24.600	12.300	6.150
Segretario principale . . .	I	24.000	12.000	6.000
Segretario	I	23.400	11.700	5.850
Coadiutore superiore . . .	I	24.000	12.000	6.000
Coadiutore principale . . .	I	23.400	11.700	5.850
Rimanente personale . . .	II	23.400	11.700	5.850

Al capo officina e agli autisti della provincia verrà corrisposto il trattamento previsto dalla tabella qualora debbano pernottare fuori sede. Negli altri casi, invece, spetterà loro a titolo di rimborso spese, un compenso fisso di L. 6.100 per il capo officina e di L. 6.100 per gli autisti, per ogni pasto consumato fuori sede, verso certificazione dell'assessore o del dipendente con il quale viaggiano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 27 novembre 1978

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1979
Registro n. 1, foglio n. 107

(1029)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1978, n. **24.**

Norme per l'istituzione di un consorzio tra i comuni per la gestione delle Terme di Comano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 12 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ove i comuni di Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Dorsino, Fiavè, Lomaso, San Lorenzo in Banale e Stenico deliberino concordemente, con l'osservanza delle norme di cui al successivo art. 3, di costituirsi in consorzio per la gestione, mediante azienda speciale, delle Terme di Comano ai sensi del testo unico sulla municipalizzazione approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, la fondazione « Giovan Battista Mattei - Terme di Comano », riconosciuta sin dal 1900 come istituzione pubblica di beneficienza e attualmente retta dallo statuto approvato con delibera della giunta regionale n. 2593 di data 3 novembre 1967, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 50 del 15 dicembre 1967, è soppressa, con effetto dalla data di pubblicazione sul Bollettino medesimo della delibera della giunta provinciale che costituisce, per delega della Regione, il consorzio.

Con effetto dalla medesima data, il consiglio di amministrazione della fondazione è sciolto e il suo presidente assume le funzioni di commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente, con l'incarico della consegna di tutti i beni e di tutti gli atti e documenti in possesso della fondazione ai competenti organi del consorzio.

Il commissario cessa a sua volta dalle proprie funzioni a partire dal momento in cui si riunisce per la prima volta la commissione amministratrice dell'azienda consorziale, nominata ai sensi dell'art. 22 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578. A tal fine copia della convocazione deve essergli notificata per opportuna conoscenza.

Il consorzio di cui al primo comma è costituito anche qualora deliberi in tal senso la maggioranza dei comuni interessati e semprechè questi rappresentino complessivamente la maggioranza della popolazione in essi residente.

Art. 2.

Lo statuto del consorzio dovrà prevedere la presenza dei rappresentanti delle minoranze dei singoli consigli comunali per la costituzione dell'assemblea consorziale.

Art. 3.

Al fine di assicurare, per quanto necessario, il rispetto del limite posto alla costituzione di nuove aziende locali dall'art. 9 della legge della provincia autonoma di Trento 24 maggio 1978, n. 20, ciascun comune dovrà allegare alla delibera di partecipazione al consorzio un prospetto da cui risulti che la costituzione dell'azienda non produce lievitazione degli oneri a carico degli enti locali ed accresce invece l'efficienza del servizio.

Art. 4.

Nel caso di costituzione del consorzio di cui all'art. 1, il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1977 presso la fondazione « Giovan Battista Mattei - Terme di Comano » passa alle dipendenze del consorzio, conservando la posizione economica acquisita e tutti i diritti relativi. Entro sei mesi dal proprio insediamento la commissione amministratrice dell'azienda consortile definisce l'organico del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico, attenendosi alle norme e alle procedure previste dall'art. 5 della legge della provincia autonoma di Trento 24 maggio 1978, n. 20.

Art. 5.

Al consorzio sono trasferiti altresì tutti i beni, mobili ed immobili, appartenenti alla fondazione « Giovan Battista Mattei - Terme di Comano », nonché i rapporti giuridici attivi e passivi, comunque pendenti.

I beni medesimi mantengono la destinazione ai fini di assistenza e beneficenza previsti dal vigente statuto della fondazione e sono conservati a favore degli abitanti dei comuni di cui all'art. 1 i diritti loro spettanti per antichissima consuetudine, come risultano precisati nei documenti originari del lascito del dott. Giovan Battista Mattei.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 29 novembre 1978

MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(915)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790670)